

Aggiornamento degli albi dei GIUDICI POPOLARI

per il biennio 2017 - 2018

Iscrizione negli elenchi comunali

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 Aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, sostituito dall'3 della Legge 5 Maggio 1952, n. 405;

Vista la legge 27 Dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne alla amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

rende noto

1 - Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei

giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 Aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE, O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a iscriversi, non più tardi del mese di Luglio p. v. negli elenchi integrativi comunali.

2 - I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza Italiana.
- b) Buona condotta morale.
- c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni.
- d) Licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di assise.
- e) Licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d'assise di appello.

3 - Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario.
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio.
- c) I ministri di qualsiasi culto e di religiosi di ogni ordine e congregazione.

Dalla Residenza municipale, addì 30-04-2015



IL SINDACO
[Handwritten signature]